

# CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

**DEL 7 LUGLIO 2018**

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **NESSUNA SANZIONE PER GLI ACCONTI IRPEF 2017 CARENTI PER EFFETTO DEL DIFFERIMENTO DELL'IRI**  
Gli acconti Irpef 2017 versati in misura carente, per effetto del differimento dell'IRI al 2018, disposto dalla Legge di Bilancio 2018, non saranno soggetti né a sanzioni né ad interessi.
- **RAVVEDIMENTO IMU TASI**  
Si riepilogano i diversi termini di scadenza del ravvedimento Imu e Tasi, e le relative sanzioni da applicare.
- **FATTURA ELETTRONICA CESSIONE CARBURANTE, PROROGA MA NON PER TUTTI**  
Il legislatore è intervenuto stabilendo la proroga al 1° gennaio 2019 dell'entrata in vigore dell'obbligo di fattura elettronica per le cessioni di carburante per motori, inizialmente prevista per il 1° luglio 2018. La proroga, tuttavia, vale solo per le cessioni presso gli impianti stradali di distribuzione.

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **NOVITÀ SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI**  
Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riassumiamo, con una serie di pratiche domande e risposte, il regime fiscale agevolato riservato ai compensi percepiti dagli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche, alla luce delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 06.07.2018 AL 20.07.2018**

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: Nessuna sanzione per gli acconti Irpef 2017 carenti per effetto del differimento dell'IRI**

L'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione 47/E del 22 giugno 2018](#), ha chiarito che **non è sanzionato** il versamento carente **dell'acconto Irpef** relativo al periodo d'imposta 2017, a causa dell'applicazione del **regime opzionale Iri** (imposta sul reddito d'impresa), inizialmente prevista dal 2017, ma successivamente slittata al 2018 a seguito dell'approvazione delle Legge di Bilancio 2018. I contribuenti, pertanto, verseranno il saldo IRPEF 2017 calcolato come differenza fra quanto dovuto in sede di dichiarazione dei redditi e quanto versato a titolo di acconto, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

<b>NESSUNA SANZIONE PER GLI ACCONTI IRPEF 2017 CARENTI PER EFFETTO DEL DIFFERIMENTO DELL'IRI</b>	
<b>IL PROBLEMA DEGLI ACCONTI IRPEF 2017</b>	<p>Una certa di platea di soggetti aveva scelto l'anno scorso di optare per l'IRI, e aveva pertanto calcolato gli acconti Irpef 2017 con il metodo previsionale in considerazione di tale scelta, riducendo i relativi importi.</p> <p>Successivamente la Legge di Stabilità 2018 ha prorogato l'ingresso dell'IRI dal 2017 al 2018 mettendo tali soggetti in difficoltà per quanto riguarda i pagamenti effettuati, che risultavano a questo punto insufficienti.</p> <p>In sede di calcolo del saldo Irpef 2017, da effettuarsi entro il 2.7.2018 o entro il maggior termine del 20.08.2018 con la maggiorazione dello 0,40%, tali soggetti si sono posti il problema di come dover procedere al pagamento dei maggiori acconti dovuti. La questione, in particolare, era se fosse o meno dovuta la sanzione per insufficiente versamento.</p>
<b>LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI NELLA DICHIARAZIONE</b>	<p>Con la pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del modello Redditi PF 2018 e delle relative istruzioni, si erano individuate le modalità con cui ricalcolare gli acconti Irpef 2017. E' stato <b>infatti introdotto l'apposito rigo RS 148</b>, denominato "Rideterminazione dell'acconto" per rideterminare gli acconti Irpef 2017, assumendo quale imposta del periodo quella rideterminata in base alla proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2018.</p> <p>Con l'introduzione di tale rigo e con le indicazioni date dall'Agenzia delle Entrate nelle relative istruzioni si presupponeva che l'Agenzia delle Entrate non avesse intenzione di sanzionare il contribuente che, sulla base delle volontà di applicare l'Iri già dal 2017, avesse versato un minor acconto rispetto a quello che poi sarebbe risultato dovuto sulla base di</p>

	quanto indicato nel modello Redditi 2018 PF.
<b>LA CONFERMA CON LA RISOLUZIONE 47/E/2018</b>	<p>Con la Risoluzione 47/E/2018 l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha confermato che non si applicano sanzioni ed interessi in relazione ai minori acconti Irpef 2017 versati, che sono risultati insufficienti rispetto all'imposta dovuta, per effetto del differimento al 2018 dell'IRI. L'Agenzia sottolinea che <b>la disapplicazione di sanzioni e interessi opera solo nel caso in cui il minor versamento sia dovuto al differimento dell'IRI disposto dalla Legge di Bilancio 2018, e non da altre previsioni rivelatesi poi errate.</b></p> <p>Tale orientamento è conforme ad un altro già adottato con la Risoluzione 176/E del 12.08.2003 in materia di IRAP, e poggia sul concetto che <i>"il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile ratione temporis, e l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva"</i>.</p> <p>Il contribuente, pertanto, determinerà il saldo IRPEF 2017 senza sanzioni ed interessi, come differenza tra quanto risulta dovuto dal Modello Redditi PF 2018 e quanto versato a titolo di acconto, e provvederà alla compilazione del rigo RS138 ed RN38 del Mod. Redditi PF 2018.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: Ravvedimento Imu Tasi**

**Le violazioni relative all'Imu e alla Tasi** possono essere **sanate tramite ravvedimento operoso**. Questo istituto, regolato dall'art. 13 del D.lgs, 472/1997, è stato modificato ad opera della L. 190/2014, con conseguenze anche a livello dei tributi locali.

Tra le modifiche più importanti al ravvedimento operoso vi è quella che, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare le violazioni anche se sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati sono venuti a conoscenza. Questo non si applica però né all'Imu né alla Tasi. Per essi, dunque, non ha effetto la modifica apportata dalla L. 190/2014, e il ravvedimento è inibito pertanto in caso di notifica - per esempio - di un questionario, di un accertamento o di una cartella di pagamento.

Di seguito un breve riepilogo sulle modalità e i termini per il ravvedimento relativo all'Imu e alla Tasi ricordando che, in forza della potestà regolamentare attribuita ai Comuni, ciascun comune può disciplinare autonomamente il ravvedimento, prevedendo anche tempi più lunghi rispetto a quelli sotto riportati.

<b>RAVVEDIMENTO IMU TASI</b>	
<b>TARDIVO VERSAMENTO</b>	<p>In caso di omissso (anche parziale) versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97, pari al 30%. Tuttavia, grazie alle modifiche apportate dal D.lgs. 158/2015, <b>la sanzione diventa del 15%</b> (anziché del 30%) <b>se il ritardo è contenuto nei 90 giorni.</b></p> <p><b>Entro 14 giorni</b> dalla violazione è possibile ravvedersi con un maxi sconto sulla sanzione: il comma 1 dell'art. 13 del DLgs 471/97, prevede la riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti con un <b>ritardo massimo di 14 giorni</b> (il quindicesimo giorno la riduzione si azzerà).</p> <p>Se i 14 giorni sono passati, è possibile usufruire del c.d. "<b>ravvedimento breve</b>", <b>entro 30 giorni</b> dalla commissione della violazione. In tal caso la lett. a) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97 prevede la riduzione della sanzione a <b>1/10</b>.</p> <p>La Finanziaria 2015 ha introdotto il c.d. "<b>ravvedimento intermedio</b>", previsto alla lett. a-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97, secondo cui la sanzione è ridotta a <b>1/9 del minimo</b> se la sanatoria avviene <b>entro 90 giorni</b> dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione.</p>

	<p><b>Se il ritardo è superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d. "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione</b> relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. A chiarire questo punto è stata l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E/2015, in cui ha specificato che <b>il ravvedimento lungo</b>, per la Tasi e per l'Imu, <b>scade con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione</b>, e non entro un anno dall'omissione del pagamento, come precedentemente interpretato dall'IFEL (fondazione ANCI) con una nota del 19.01.2015.</p> <p>La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori ipotesi di <b>ravvedimento</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ quello <b>ultrannuale</b>, lett. <b>b-bis)</b> del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97;</li> <li>◆ quello <b>lunguissimo</b>, lett. <b>b-ter)</b> dell'art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;</li> </ul> <p>circoscritte però ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, pertanto <b>non applicabili ai fini Imu e Tasi</b>.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che relativamente all'Imu e alla Tasi <b>resta salva la facoltà del Comune di deliberare</b>, con proprio regolamento, <b>circostanze attenuanti del sistema sanzionatorio</b>.</p>						
<b>TABELLA RIEPILOGATIVA RAVVEDIMENTO</b>	<b>Tipo di ravvedimento</b>	<b>Termine di ravvedimento</b>	<b>Sanzione ridotta</b>	<b>Sanzione da applicare</b>			
	Brevissimo	Entro 14 giorni	1/15	1)	0,1%	8)	0,8%
				2)	0,2%	9)	0,9%
				3)	0,3%	10)	1,0%
				4)	0,4%	11)	1,1%
				5)	0,5%	12)	1,2%
				6)	0,6%	13)	1,3%
				7)	0,7%	14)	1,4%
	Breve <i>Let. a)</i>	Entro 30 giorni	1/10	1,5%			
	"Intermedio" <i>Let. a-bis)</i>	Entro 90 giorni	1/9	1,66%			
Lungo <i>Let. b)</i>	Entro la dichiarazione dell'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8	3,75%				
<b>PROSSIMI TERMINI DI RAVVEDIMENTO</b>	<p>Alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, per quanto riguarda le scadenze dell'<b>Imu</b> e della <b>Tasi</b>, scadute il 18.06.2018 (in quanto il 16 cadeva di sabato), si ricorda quindi che è possibile ravvedersi entro le seguenti scadenze, e applicando le seguenti sanzioni:</p>						
	<b>PERIODO</b>	<b>TIPO DI RAVVEDIMENTO</b>	<b>SANZIONE</b>				

	DAL 18.06.07 AL 02.07.2018	SPRINT	0,1-1,4%
	DAL 03.07.2018 AL 18.07.2018	BREVE	1,5%
	DAL 19.07.2018 AL 16.09.2018	INTERMEDIO	1,66%
	DAL 17.09.2018 AL 01.07.2019	LUNGO	3,75%

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: Fattura elettronica cessione carburante, proroga ma non per tutti**

E' stato **prorogato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica** (ed abbandonare quindi la scheda carburante) **per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.**

Per tale tipologia di operazione, pertanto, sarà possibile continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018.

Resta fermo però l'obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento al fine di poter detrarre l'Iva e dedurre il relativo costo.

**FATTURA ELETTRONICA CESSIONI CARBURANTE: PROROGA MA NON PER TUTTI**

**OBBLIGO DI  
FATTURA  
ELETTRONICA PER  
CESSIONI  
CARBURANTE**

In base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2018 (art. 1 commi 909-927 L. 205/2017) dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva (esclusi contribuenti minimi e forfetari) avrebbero dovuto abbandonare la scheda carburante, e documentare gli acquisti di carburante con fattura elettronica. Esclusi da tale regola erano le persone fisiche "private", cioè i consumatori.

**L'obbligo di fattura elettronica riguarda le cessioni di benzina/gasolio** destinati ad essere **utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.** Questa precisazione, contenuta nella Circolare 8/E del 30.04.2018, porta alla conclusione che ad esempio sono escluse dall'obbligo di fattura elettronica le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

Il [D.l. 79/ del 28.06.2018](#) ha disposto la **proroga** di tale obbligo **al 1° gennaio 2019, ma solo per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.** Resta pertanto **fermo al 1° luglio 2018 l'obbligo di fatturazione elettronica per:**

- ◆ le **cessioni di gasolio e benzina** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione (per l'appunto) delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di autotrazione;
- ◆ le **prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con l'amministrazione pubblica.

<b>OBBLIGO STRUMENTI TRACCIABILI DI PAGAMENTO DAL 1° LUGLIO 2018</b>	<p><b>Resta fermo l'obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento per l'acquisto di carburante ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva.</b> La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, infatti, dal 1° luglio 2018 l'obbligo, da parte dei soggetti passivi Iva, di effettuare gli acquisti di carburante tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento (art. 164 del TUIR e l'art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72). Il mancato rispetto di questa regola comporta l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l'indeducibilità ai fini IVA.</p> <p>Con il Provvedimento del 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali</b> di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;</li> <li>◆ mezzi di pagamento elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ addebito diretto;</li> <li>✓ bonifico bancario o postale;</li> <li>✓ bollettino postale;</li> <li>✓ carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente. Con la Circolare 8/E/2018 l'Agenzia ha chiarito che sono valide le carte emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, 6° comma, DPR 605/1973, sia da soggetti non tenuti a tale comunicazione.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.</p>	
<b>RIEPILOGO</b>	<b>Dal</b>	<b>Obbligo</b>
	<b>01.07.2018</b>	Fattura elettronica per le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di autotrazione)
		Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di un contratto di appalto pubblico
		Tracciabilità dei pagamenti per acquisti di carburante ai fini della detrazione dell'Iva e della deducibilità del costo
	<b>01.01.2019</b>	Fattura elettronica per cessioni di benzina gasolio per



		autotrazione da parte di distributori stradali
		Abolizione scheda carburante

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

# NOVITA' SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI

## INTRODUZIONE

I **compensi e le somme percepiti dagli sportivi dilettanti** delle associazioni sportive dilettantistiche (**ASD**) godono di un regime fiscale privilegiato, che richiede il rispetto di determinate condizioni, una delle quali è costituita dall'esercizio dell'attività dilettantistica da parte del soggetto beneficiario.

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche per i rapporti di collaborazione amministrativo gestionale di natura non professionale resi alle società e associazioni dilettantistiche.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha disposto alcune modifiche che hanno interessato le collaborazioni nelle SSD e ASD e l'ampliamento del regime di esenzione applicabile ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti.

Di seguito, dopo un riepilogo della disciplina, si illustreranno tramite un caso pratico le modalità di compilazione della Certificazione Unica 2018 e della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi 2018 e Modello 730/2018).

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **I compensi per prestazioni sportive dilettantistiche** che tipo di reddito costituiscono?
2. Ai compensi per prestazioni sportive dilettantistiche si applica un **regime fiscale agevolato**?
3. Cosa si intende per **esercizio di attività sportive dilettantistiche**?
4. Rientrano nel regime agevolativo anche i rapporti **di collaborazione coordinata e continuativa**?
5. In cosa consiste il **regime agevolato**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1 I COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE TIPO DI REDDITO COSTITUISCONO?

**R.1** I **compensi** per prestazioni sportive dilettantistiche hanno la loro collocazione fiscale tra i **redditi diversi**.

L'**art. 67, co. 1, lettera m), del TUIR** indica le somme che rientrano nel novero dai **redditi diversi**, specificando al tempo stesso la tipologia di soggetto **erogatore** e **percettore**.

Nello specifico, le suddette **somme** sono costituite da:

- ◆ **compensi;**
- ◆ **indennità di trasferta;**
- ◆ **rimborsi forfetari di spesa;**
- ◆ **premi.**

Tuttavia, la norma specifica che le **somme** sopra esposte **siano erogate**:

- ◆ ai **direttori artistici** e ai **collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale** da parte di **cori, bande musicali e filodrammatiche** che perseguono **finalità dilettantistiche**;
- ◆ **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da:**
  - ✓ **CONI;**
  - ✓ **Federazioni sportive nazionali;**
  - ✓ **Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE);**
  - ✓ **Enti di promozione sportiva;**
  - ✓ **Altro organismo** che persegue **finalità** sportive dilettantistiche e sia oggetto di **riconoscimento** da parte del CONI o altre Federazioni sportive nazionali.

**Estensione applicativa:** le citate disposizioni normative trovano applicazione anche con riferimento ai **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale **resi in favore** di società e associazioni sportive dilettantistiche.

### D.2 AI COMPENSI PER PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE SI APPLICA UN REGIME FISCALE AGEVOLATO?

**R.2** Sì, ai **compensi** di cui al citato art. 67, co. 1, lettera m), si applica il **regime tributario agevolato** recato dall'art. 69, co. 2, del TUIR e dall'art. 25, co. 1, della L. 133/1999.

E' necessario, tuttavia, che siano rispettate le seguenti condizioni per fruire di questo regime agevolato:

- ◆ le somme devono essere corrisposte a soggetti dilettanti (**requisito soggettivo**);
- ◆ la manifestazione deve essere a carattere dilettante (**requisito oggettivo**);

### D.3 COSA SI INTENDE PER ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE?

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail  
info@studioforlani.it*

**R.3** La **Risoluzione n. 34/E/2001** ha chiarito il significato da attribuire alla locuzione “**esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**”. Nello specifico, il legislatore ha delimitato l'**ambito applicativo** di favore in quanto ha escluso dal **trattamento fiscale agevolato**:

- ◆ i **compensi** corrisposti per lo svolgimento di **attività contabili ed amministrative**;
- ◆ **non** direttamente finalizzate alla **realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche**.

Pertanto, **sono riconducibili nel regime agevolativo** i compensi corrisposti ai **soggetti** che **partecipano direttamente** alla realizzazione della **manifestazione sportiva a carattere dilettantistico**.

La citata disposizione, continua la stessa risoluzione, è **riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica**, che in sostanza ne determinano la concreta realizzazione, inclusi coloro che nell'ambito e per effetto delle **funzioni di rappresentanza dell'associazione** (figure dirigenziali), non retribuite in base a norme organizzative interne, di norma **presenziano all'evento sportivo** consentendone il regolare svolgimento.

PERCETTORE DI COMPENSI E SOMME
Atleta dilettante
Allenatore
Giudice di gara
Commissario speciale che durante la gara o manifestazione dilettantistica, visiona o giudica l'operato degli arbitri
Istruttore sportivo
Massaggiatore

Tuttavia, l'**art. 35, co. 5, del D.L. 207/2008 (conv. In L. 14/2009)**, ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'art. 67, co. 1, lettera m), del TUIR, anche i **compensi erogati** dagli enti individuati dalla medesima disposizione in ultimo richiamata nei confronti di soggetti che svolgono le **attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica**. Si tratta di soggetti che **durante la manifestazione sportiva** non svolgono un'attività ma **rendono le prestazioni** sopra indicate a **prescindere dalla realizzazione dell'evento sportivo**.

In sostanza, l'intervento normativo previsto dal citato **art. 35, co. 5, del D.L. 207/2008**, ha **ampliato il novero**:

- ◆ delle **prestazioni** riconducibili nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- ◆ in conseguenza di quanto poc'anzi detto, dei **soggetti destinatari** del regime di favore, eliminando il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.

#### **D.4 RIENTRANO NEL REGIME AGEVOLATIVO ANCHE I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA?**

**R.4** Sì. L'**art. 67, co. 1, lettera m), del TUIR**, riconduce fra i **redditi diversi** e nel **regime fiscale agevolativo** i rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** che presentino le seguenti **caratteristiche**:

- ◆ carattere amministrativo-gestionale;
- ◆ natura non professionale;
- ◆ resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.

Si ricorda che sono **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** le prestazioni che i caratterizzano per la continuità nel tempo, il coordinamento, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione del committente e la mancanza del vincolo di subordinazione che caratterizza il rapporto di lavoro dipendente.

La **Circolare n. 21/E/2003** ha fornito i seguenti **chiarimenti** con riferimento alle caratteristiche sopra indicate per i rapporti di collaborazione:

- ◆ **natura non professionale del rapporto**: è richiesta una valutazione in merito allo svolgimento dell'attività di collaborazione al fine di verificare se la stessa richieda conoscenze tecnico giuridiche che presentino un collegamento diretto con l'esercizio abituale dell'attività di lavoro autonomo; infatti, le prestazioni che rientrano nell'oggetto dell'attività professionale sono escluse dalle disposizioni in commento;
- ◆ **carattere amministrativo-gestionale**: attiene alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente; pertanto vi rientrano, ad esempio, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.



Inoltre, in aggiunta a quanto evidenziato, è richiesto anche il **rispetto dell'ulteriore condizione** rappresentata dal fatto che le **collaborazioni** devono essere **rese nei confronti di società e associazioni sportive dilettantistiche**.

Si ricorda che il **co. 6 dell'art. 35, del D.L. 207/2008**, è intervenuto sulla disciplina delle **collaborazioni coordinate e continuative** effettuate in favore delle **federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI** prevedendo la loro inclusione tra i redditi diversi nonché l'esclusione dell'assimilazione dei suddetti contratti al rapporto di lavoro dipendente.

#### **D.5 IN COSA CONSISTE IL REGIME AGEVOLATO?**

**R.5** Il combinato disposto degli artt. 67 e 69 del TUIR stabilisce che le **indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi percepiti** dai direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di

natura non professionale, nonché quelli relativi all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche **non concorrono a formare il reddito** per un **importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 10.000**. Si ricorda che l'anno d'imposta cui far riferimento è quello del percipiente.

Inoltre, **non** concorrono a formare il **reddito** i **rimborsi di spese** documentate relative al **vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto** sostenute in occasione di **prestazioni** effettuate **fuori dal territorio comunale**.



Si ricorda che la **legge di bilancio 2018 ha elevato**, con decorrenza dal 01/01/2018, il **precedente limite di € 7.500 a quello attuale di € 10.000**. Pertanto, nella **dichiarazione dei redditi di quest'anno** resta ancora applicabile il **precedente limite**.

REGIME FISCALE VIGENTE AL 31/12/2017 (MOD. REDDITI 2018 e 730/2018)		
AMMONTARE DEI COMPENSI	TASSAZIONE	RITENUTE
Fino a € 7.500	NO	Nessuna
Da € 7.500,01 a € 28.158,28	SI	23% a titolo d'imposta + addizionali
Oltre € 28.158,28	SI	23% a titolo d'acconto + addizionali

REGIME FISCALE VIGENTE DAL 01/01/2018 (MOD. REDDITI 2019 e 730/2019)		
AMMONTARE DEI COMPENSI	TASSAZIONE	RITENUTE
Fino a € 10.000	NO	Nessuna
Da € 10.000,01 a € 30.658,28	SI	23% a titolo d'imposta + addizionali
Oltre € 30.658,28	SI	23% a titolo d'acconto + addizionali



Le **aliquote delle addizionali** da applicare sono quelle deliberate dalla regione e comune in cui beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale (Risoluzione n. 106/E/2012).

## CASI RISOLTI

### C.1. COMPILAZIONE CU E DICHIARAZIONE DEI REDDITI COMPENSO ATLETA DILETTANTE 2017

**S.1** Un'atleta dilettante ha percepito nell'anno 2017 compensi per un totale di € 33.000. Per semplicità di calcolo si suppone che le aliquote dell'addizionale regionale e comunale sono pari, rispettivamente, a 1,23% e 0,8%.

Questi sono i conteggi da riportare nel modello CU:

CAMPI	CONTEGGI
4	€ 33.000,00
7	€ 7.500 (soglia di esenzione)
8	€ 33.000 - € 7.500 = € 25.500
9	€ 25.500 - € 20.658,28 = € 4.841,72 x 23% = € 1.113,60
10	€ 20.658,28 x 23% = € 4.751,40
12	€ 25.500 - € 20.658,28 = € 4.841,72 x 1,23% = € 59,55
13	€ 20.658,28 x 1,23% = € 254,10
15	€ 25.500 - € 20.658,28 = € 4.841,72 x 0,8% = € 38,73
16	€ 20.658,28 x 0,8% = € 165,27

La CU dovrà essere compilata nel modo seguente:

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale		TIPOLOGIA REDDITUALE	
		1 <b>N</b>			
DATI FISCALI					
2 Anno	3 Anticipazione	4 Ammontare lordo corrisposto	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale		
	<input type="checkbox"/>				
6 Codice	7 Altre somme non soggette a ritenuta	8 Imponibile	9 Ritenute a titolo d'acconto		
7	7.500	25.500,00	1.113,60		
10 Ritenute a titolo d'imposta	11 Ritenute sospese	12 Addizionale regionale a titolo d'acconto			
4.751,40		59,55			
13 Addizionale regionale a titolo d'imposta	14 Addizionale regionale sospesa	15 Addizionale comunale a titolo d'acconto			
254,10		38,73			
16 Addizionale comunale a titolo d'imposta	17 Addizionale comunale sospesa	18 Imponibile anni precedenti			
165,27					
19 Ritenute operate anni precedenti	20 Spese rimborsate	21 Ritenute rimborsate			

Nella parte relative ai "Dati relativi alle somme erogate" occorre indicare la **causale N** che accoglie le indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:

- ◆ nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- ◆ in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere

amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;

Nella parte dedicata ai "Dati fiscali", si indica il **codice 7** che si utilizza nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti.

L'indicazione nel **Mod. REDDITI 2018** delle somme eccedenti la soglia di esenzione, richiede la compilazione della **Sezione II-B del Quadro RL**. Per **facilitare la compilazione** dei rigi RL21, RL22, RL23 e RL24 è necessario utilizzare il seguente **prospetto** (allegato alle istruzioni):

PROSPETTO PER I COMPENSI ED ALTRE SOMME DERIVANTI DA ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E DA COLLABORAZIONI IN CORI, BANDE E FILODRAMMATICHE RESE DA DIRETTORI E COLLABORATORI TECNICI								
	Compensi percepiti nel 2017		5	Ritenute operate sui compensi percepiti nel 2017	8	Addizionale Regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2017	11	Addizionale Comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2017
<b>Totale compensi</b>	<b>1</b>	€ 33.000		€ 5.865		€ 314		€ 204
<b>Compensi esenti (fino a euro 7.500,00)</b>	<b>2</b>	€ 7.500	<b>6</b>	Ritenute a titolo d'imposta (casella 3 X 23%)	<b>9</b>	Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente)	<b>12</b>	Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente*)
<b>Compensi con ritenuta a titolo d'imposta</b>	<b>3</b>	€ 20.658		€ 4.751		€ 254		€ 165
<b>Imponibile (con ritenuta a titolo d'acconto)</b>	<b>4</b>	€ 4.842	<b>7</b>	Ritenute a titolo d'acconto (casella 5 – casella 6)	<b>10</b>	Addizionale Regionale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 8 – casella 9)	<b>13</b>	Addizionale Comunale trattenuta sulla parte di reddito con ritenuta a titolo d'acconto (casella 11 – casella 12)
				€ 1.114		€ 60		€ 39

Nella tabella che segue, vengono indicati i **conteggi** risultanti nei campi del prospetto da indicare **con arrotondamento**:

CAMPI PROSPETTO	RIGO QUADRO RL	CONTEGGI
<b>1</b>	<b>RL21</b>	€ 33.000 (compensi percepiti)
<b>3</b>	<b>RL22, col. 1</b>	€ 28.158 – € 7.500 = € 20.658
<b>4</b>	<b>RL22, col. 2</b>	€ 33.000 - € 7.500 - € 20.658 = € 4.842
<b>5</b>	<b>RL23 col. 1</b>	(€ 20.658 x 23%) + (€ 4.842 x 23%) = € 4.751 + € 1.114 = € 5.865



6		€ 20.658 x 23% = € 4.751
7	<b>RL23, col. 3</b>	€ 4.842 x 23% = € 1.114
8	<b>RL24, col. 1</b>	(€ 20.658 x 1,23%) + (€ 4.842 x 1,23%) = € 254 + € 60 = € 314
9		€ 20.658 x 1,23% = € 254
10	<b>RL24, col. 2</b>	€ 4.842 x 1,23% = € 60
11	<b>RL24, col. 3</b>	(€ 20.658 x 0,8%) + (€ 4.842 x 0,8%) = € 165 + € 39 = € 204
12		€ 20.658 x 0,8% = € 165
13	<b>RL24, col. 4</b>	€ 4.842 x 0,8% = € 39

La Sezione II-B del Quadro RL viene compilata come segue:

SEZIONE II-B Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche	RL21	Compensi percepiti							33.000,00
	RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1	20.658,00	Reddito imponibile sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	2	4.842,00		
	RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2017	1	5.865,00	Ritenute a titolo d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	3	1.114,00		
	RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2017	1	314,00	Addizionale regionale (da riportare nel rigo RV3 col. 3)	2	60,00		
		Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2017	3	204,00	Addizionale comunale (da riportare nel rigo RV11 col. 1)	4	39,00		



**Rigo RL22, col. 1:** l'indicazione di tale importo è necessaria ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile.

Per quanto attiene alla compilazione del **Modello 730/2018**, i dati relativi ai compensi vanno riportati nel **rigo D4 del Quadro D**, con il **codice 7**, mentre quelli relativi alle addizionali si riportano nelle **colonne 5** (punti 12 e 13 della CU 2018) e **6** (punti 15 e 16 della CU 2018) **del rigo F2 del Quadro F**.

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2	RITENUTE 4	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2	RITENUTE 4
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO								
D4	REDDITI DIVERSI			CEDOLARE SECCA 2	3	7		33.000,00 5	5.865,00 6

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D								
F2	Codice 1	IRPEF 2	Addizionale Regionale 3	Addizionale Comunale 4	Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche 5	Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche 6	IRPEF per lavori socialmente utili 7	Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili 8
					314,00	204,00		

## CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Circolare 13/E del 2 Luglio 2018](#)

L'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo di fatturazione elettronica. Nella circolare in oggetto, in particolare, tratta in merito all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, ai termini di trasmissione, alle modalità di inoltro in caso di scarto, alla registrazione e conservazione.

---

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risoluzione 48/E del 2 Luglio 2018](#)

L'Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito di notifica degli atti emessi dall'Agenzia delle entrate, per operazioni inerenti il servizio ipotecario: T020 pubblicità immobiliare - imposta di bollo avviso di liquidazione, T021 pubblicità immobiliare - imposta ipotecaria avviso di liquidazione, T022 pubblicità immobiliare - tassa ipotecaria avviso di liquidazione, T023 pubblicità immobiliare - sanzione atto di contestazione e irrogazione sanzioni.

---

[Risoluzione 49/E del 4 Luglio 2018](#)

L'Agenzia istituisce la causale contributo (FAVP) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata "FASIV".

---

[Risoluzione 50/E del 5 Luglio 2018](#)

L'Agenzia chiarisce che è esente da Iva il trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni con portata fino a 20 persone. Si tratta, infatti, di un'attività peculiare riconducibile tra "le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza" e, come tale, esente dal tributo, indipendentemente dalla tipologia .

---

## COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Comunicato stampa del 29 Giugno 2018](#)

L'Agenzia informa che è pronto il kit di servizi realizzati dall'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con Sogei, per agevolare il passaggio alla fatturazione elettronica. Dal 29/6/2018, infatti, è disponibile l'App "FATTURAE", con la quale è possibile predisporre e trasmettere le e-fatture in maniera rapida e sicura acquisendo in automatico, tramite QR-Code, le informazioni anagrafiche del cliente con partita Iva. Dal 2 luglio è disponibile anche il pacchetto software, da scaricare sul pc, per predisporre le e-fatture anche se non si è connessi a internet.

---

## LO SCADENZARIO DAL 6.07.2018 AL 20.07.2018

---

Lunedì <b>9 Luglio 2018</b>	<b>Presentazione da parte dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale</b> prestata dai sostituti d'imposta, o dal CAF o da un professionista abilitato, <b>del modello 730/2018</b> e della busta contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille <b>al datore di lavoro</b> o ente pensionistico o al <b>CAF</b> o ad un <b>professionista abilitato</b> .
Lunedì <b>9 Luglio 2018</b>	<b>I Caf e gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente di copia del Modello 730 elaborato</b> e del prospetto di liquidazione (Modello 730- 3) <b>e trasmettere</b> in via telematica all'Agenzia delle Entrate <b>le dichiarazioni elaborate</b> , i relativi prospetti di liquidazione nonché le buste contenenti le schede relative alla scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (ossia, modelli 730 unitamente alle buste chiuse contenenti il mod. 730-1), <b>relativi ai modelli 730/2018 presentati dai contribuenti dal 23 al 30 giugno 2018</b> .
Lunedì <b>9 Luglio 2018</b>	<b>I sostituti d'imposta devono consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata</b> e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute <b>e trasmettere</b> in via telematica all'Agenzia delle Entrate: le dichiarazioni elaborate ( <b>modelli 730/2018</b> ); i relativi prospetti di liquidazione (mod. 730-3); il risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4); nonché le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef (ossia, le buste chiuse contenenti il mod. 730-1).
Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	Emissione e registrazione delle <b>fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e <b>risultanti da documento di trasporto</b> o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti

---

Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	<b>Registrazione delle operazioni</b> effettuate nel mese solare precedente dai <b>sogetti esercenti il commercio al minuto</b> e assimilati
Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	Termine per <b>annotare</b> , anche con unica registrazione, l'ammontare dei <b>corrispettivi</b> e di <b>qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali</b> , con riferimento al mese precedente dalle <b>associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro</b> ed dalle <b>associazioni pro loco</b> che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991
Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> corrisposti nel mese precedente
Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	Termine per il versamento delle <b>ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo</b> corrisposti nel mese precedente
Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	<b>Versamento, da parte dei condomini, delle ritenute operate</b> dai condomini <b>sui corrispettivi</b> corrisposti nel mese precedente <b>per prestazioni</b> relative a <b>contratti di appalto di opere o servizi</b> effettuate <b>nell'esercizio di impresa</b> .
Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	<b>Versamento da parte di banche e poste, delle ritenute sui bonifici</b> effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	Versamento <b>ritenute</b> operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione <b>ai contratti di locazione breve, da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare</b> , o che gestiscono <b>portali telematici</b> .
Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	Termine per la <b>liquidazione e il versamento dell'IVA</b> relativa al <b>mese precedente</b>

---

Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	<b>Termine di versamento della 5° rata dell'Iva</b> relativa all'anno <b>2017</b> risultante dalla dichiarazione annuale , <b>maggiorata dell'1,32% a titolo di interessi.</b>
Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	<b>Versamento 2ª rata delle imposte</b> derivanti dalla dichiarazione annuale, con applicazione degli <b>interessi</b> nella misura dello <b>0,16%</b> , da parte dei <b>contribuenti titolari di partita IVA</b> che hanno scelto il pagamento rateale ed <b>hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio</b>
Lunedì <b>16 Luglio 2018</b>	Versamento dell' <b>imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax")</b> effettuate nel mese precedente ( <b>Giugno 2018</b> ) da parte degli <b>intermediari finanziari</b> e dei <b>notai</b> che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei <b>contribuenti</b> che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
Mercoledì <b>18 Luglio 2018</b>	Ultimo giorno utile per la <b>regolarizzazione di imposte e ritenute non effettuati</b> (o effettuati in misura insufficiente) <b>entro il 18 giugno 2018 (ravvedimento operoso breve).</b>
Venerdì <b>20 Luglio 2018</b>	Trasmissione telematica della <b>dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta</b> , da parte degli <b>operatori extracomunitari NON stabiliti né identificati ai fini Iva in alcun Stato membro UE</b> , che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'UE, e che si avvalgono del regime speciale di cui all'art. 74 - quinquies del DPR n. 633/1972.
Venerdì <b>20 Luglio 2018</b>	Trasmissione telematica della <b>dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta</b> , da parte dei <b>soggetti passivi IVA domiciliati in Italia o ivi residenti che non abbiano stabilito domicilio all'estero</b> , identificati in Italia, <b>nonché soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'UE che hanno una stabile organizzazione in Italia</b> , che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di

---

teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'UE, e che si avvalgono del regime speciale di cui all'art. 74 - quinquies e 74 - sexies del DPR n. 633/1972.

---